



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 549/1/IX LEG. RA

Interrogazione a risposta scritta ai sensi del dell'art.124 del regolamento del Consiglio regionale della Campania - IX Legislatura

Prot. n. 78 del 30 maggio 2014

**Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Stefano Caldoro**

**Oggetto: Piano Regionale di Controllo della Mozzarella di Bufala in Campania ex art 2
L.R. 03/2005**

Premesso :

- che i casi di adulterazione della mozzarella di bufala in Campania, assurti alla massima visibilità nazionale ed internazionale, richiedono un immediato e deciso intervento affinché si confermi e si ribadisca la volontà della Regione Campania di "Tutelare ulteriormente i Consumatori" ed un patrimonio Economico alimentare regionale e nazionale di indubbio valore apprezzato in tutto il mondo;
- che con speciali provvedimenti legislativi della Regione Campania adottati nel 2002 e nel 2005, è stato disposto che la Giunta Regionale approva un "Piano Regionale per i Controlli sui prodotti derivati dal latte di bufala" (Mozzarella di Bufala Dop e NON-Dop) durante le fasi di produzione o commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio ;
- che tali Provvedimenti Normativi definiti dal combinato disposto di cui all'Art. 2 della Legge Regionale della Campania N.3/2005 e dall'Art. 34 comma 2 della Legge Regionale della Campania N.15/2002, dispongono :
 - L.R. Campania n.3/2005 Art.2 (Controlli) : " 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico - fisici e microbiologici, durante la fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n.15/02, articolo 34." ;
 - L.R. Campania n. 15/2002, Articolo 34 (comma 2.) : " 2. Ad ulteriore garanzia del consumatore, nel quadro degli interventi già previsti, la Giunta Regionale della Campania, entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, previa audizione degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria della filiera bufalina, approva un Piano regionale per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC

commercializzazione, prevedendo anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio. ”

- che a tal proposito la Giunta Regionale della Campania, seppur in ritardo applicava tale normativa nel 2007 , con il Decreto Dirigenziale A.G.C. N.20 dell'Assistenza Sanitaria , Dec.to N.28 del 20/04/2007, con oggetto : “Legge Regionale n.3/2005, Ripartizione fondi alle AA.SS.LL. per l'esecuzione dei controlli morfologici, chimico, fisico e microbiologici sui prodotti derivati da latte di bufala” ; provvedendo altresì a disporre nuovi controlli per gli anni a venire , grazie ai nuovi Decreti Dirigenziali dell'A.G.C. N.20 dell'Assistenza Sanitaria adottati di anno in anno dal 2008 al 2011 .
- che purtroppo dal 2012 a tutt'oggi l'Area Generale di Coordinamento dell'Assistenza Sanitaria (oggi Dipartimento della Salute Sicurezza Alimentare e Risorse Naturali) non ha più provveduto all'adozione del Piano Regionale dei Controlli previsto dalla L.R. 3/2005 e di fatto ha sospeso l'attività di “Controllo da parte delle AA.SS.LL.” .
- che per gli anni 2013 e 2014 la Giunta Regionale della Campania **non ha più provveduto all'adozione del Piano Regionale dei Controlli sulla Mozzarella di Bufala Dop e Non-Dop** e sui prodotti derivati dal latte di bufala in Campania, secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2005 e di fatto ha sospeso l'attività di “Controllo ” da parte delle AA.SS.LL. , ad ulteriore tutela dei consumatori e per combattere la frode in commercio ;
- che per l'attività d'Ispezione, Verifica e Controllo la normativa di riferimento, considera quale **“AUTORITA', COMPETENTE”** per i Controlli sul Latte ed i suoi derivati (Mozzarella Dop e Non-Dop, formaggi in genere) , i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.;
- che la Procura della Repubblica di Napoli e la Procura di Santa Maria Capua Vetere dal 2012 a tutt'oggi hanno adottato una serie di misure restrittive per taluni caseifici campani per una serie di reati tra cui la “Frode in Commercio” ed il mancato rispetto delle normative di riferimento ;

Ritenuto :

1. Necessario che la Giunta Regionale della Campania , ai sensi e per gli effetti della L.R. N.3/2005 Art.2 e della L.R. N.15/2002 Art.34 (2° comma) approvi con la massima Urgenza un “Piano Regionale di Controlli” sulla Mozzarella di Bufala Dop e Non-Dop; tanto per la tutela dei Consumatori e dei Produttori di Filiera. Impedendo così il perpetrarsi di eventuale “comportamento omissivo” della Regione Campania e delle AA.SS.LL.”
2. Necessario che la Giunta Regionale della Campania con l'adozione di tale “Piano Regionale di Controlli” preveda il Monitoraggio e la Verifica del latte e della cagliata bovina e bufalina di provenienza estera , immessi nei caseifici che producono mozzarella di bufala Dop e Non-Dop in Campania, prevedendo altresì controlli crociati tra il latte di Bufala prodotto nelle stalle e la mozzarella bufalina trasformata e correlata alla reale resa quantitativa ;
3. Necessario che la Giunta Regionale della Campania nell'adottare il “Piano Regionale di Controlli” preveda sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio , così come previsto dalla L.R. N.15/2002 Art.34 Comma 2 ; combattendo concretamente le illecità ed i comportamenti sleali quotidianamente inferti a danno dei consumatori , oltre che degli allevatori di bufale e dei caseifici che rispettano la normativa di riferimento per la produzione della Mozzarella di Bufala in Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare UDC
SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale, per sapere :

1. Se il Presidente della Giunta Regionale e la Direzione Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali sono a conoscenza di quanto illustrato in premessa ;
2. Se il Presidente e la Giunta Regionale intendono porre fine alla mancata applicazione dall'anno 2013 a tutt'oggi del "Piano Regionale dei Controlli sulla Mozzarella ed i prodotti derivati dal Latte di Bufala" secondo le procedure previste dall'Art 2 della Legge Regionale N. 3 del 1 Febbraio 2005 e dal comma 2 dell'art 34 della L.R. N.15/2002; **provvedimenti normativi adottati dal legislatore regionale per l'ulteriore garanzia del consumatore e per combattere la frode in commercio, nel quadro degli interventi già previsti ;**
3. Se il Presidente e la Giunta Regionale intendono combattere concretamente le illecità ed i comportamenti sleali quotidianamente inferti a danno dei consumatori , oltre che degli allevatori di bufale e dei caseifici che rispettano la normativa di riferimento in Campania , **dove viene prodotta oltre il 90% (NOVANTA PER CENTO)** della Mozzarella di Bufala DOP e NON-DOP Italiana
4. Se il Presidente e la Giunta Regionale intendono applicare in modo scrupoloso il combinato disposto di cui alla L.R. Campania n.3/2005 Art.2 ed al Comma 2 dell' Art.34 della L.R. Campania n.15/2002, **imponendo che vengano disposti immediatamente prelievi e controlli crociati, improvvisi e settimanali nei caseifici che producono la mozzarella di Bufala in Campania (DOP e NON-DOP);** tanto a Tutela dei Consumatori e del Settore Primario della Campania;
5. Se il Presidente e la Giunta Regionale intendono approvare con urgenza un "Piano Regionale di Controlli" disponendo immediatamente prelievi e controlli crociati, improvvisi e settimanali nei caseifici che producono la mozzarella di Bufala in Campania (DOP e NON-DOP); tanto a Tutela dei Consumatori e del Settore Primario
6. Se il Presidente e la Giunta Regionale intendono approvare con carattere d'Urgenza il "Piano Regionale di Controlli sulla mozzarella ed i derivati del latte di Bufala" , così come imposto dall' Art.2 della Legge Regionale n.3/2005 e dal comma 2 dell'Art 34 della Legge Regionale N.15/2002 , prevedendo :
 - a. che *"I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico - fisici e microbiologici..."* (cfr. ex Art.2 L.R. 3/2005);
 - b. che durante le operazioni di controllo venga effettuato il monitoraggio, la verifica ed i controlli crociati tra il latte di bufala prodotto in Campania e la mozzarella di bufala campana DOP e la mozzarella di latte di bufala generica prodotta dagli opifici della Campania ; verificando altresì il pieno rispetto delle procedure imposte da norme, leggi e regolamenti contro la frode in commercio ;
 - c. che *"...per i controlli morfologici chimico-fisici e microbiologici, sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione o commercializzazione, siano stabilite anche sanzioni aggiuntive a quelle già previste in ambito nazionale per le frodi in commercio."* (cfr. ex Art 34 comma 2 L.R. N.15/2002)

Il Consigliere
Angelo Gianarmine Consoli